Assicurazione a protezione dei finanziamenti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

Prodotto ProteggiPrestito

Data ultimo aggiornamento: 20/06/2026. Il DIP Aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

L'impresa di assicurazione per le coperture diverse da decesso è **Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A**. Sede Legale e la Direzione Generale è in via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122, Torino, Italia. Telefono. +39 011 5554015 (per informazioni sui contratti sottoscritti, rivolgersi al numero verde 800.124.124), sito internet: www.intesasanpaoloprotezione.com, e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com; PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com. e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto**: 582,42 Mln €, **Risultato economico di periodo**: 284,20 Mln €. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a: 261%. **Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link** https://www.intesasanpaoloprotezione.com/dati-finanziari
L'impresa di assicurazione per la copertura decesso è **Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.**, società del Gruppo Intesa Sanpaolo e, la Sede Legale è in via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122, Torino, Italia. Telefono. +39 011 5554015. Gli Uffici Amministrativi sono in Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano, Italia. Telefono +39 02.30511 – Fax +39 02.3051.8188 (per informazioni sui contratti sottoscritti, rivolgersi al numero verde 800.124.124), sito internet è: www.intesasanpaoloassicurazioni.com PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale**: Patrimonio netto** 3.847,22Mln €, **Risultato economico di periodo**: 898,04 Mln €. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a 277%. Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: https://www.intesasanpaoloassicurazioni.com/it/chi-siamo/dati-finanziari/solvency-ii

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, se sei un lavoratore autonomo e hai meno di 58 anni Intesa Sanpaolo Protezione si impegna:
- ✓ trascorsi almeno 30 giorni consecutivi di inabilità totale, al pagamento della prima rata del piano di ammortamento finanziamento o della polizza (nei casi previsti) successiva alla data dell'infortunio o della diagnosi della malattia, dichiarata dal medico, a condizione che alla data di scadenza della rata tu sia ancora inabile e non ci siano state mai interruzioni del periodo di inabilità
- ✓ al pagamento delle rate successive del piano di ammortamento del finanziamento o della polizza (nei casi previsti) a condizione che alle rispettive scadenze tu sia ancora inabile e non ci siano state interruzioni del periodo di inabilità

PERDITA DI IMPIEGO, se sei un lavoratore dipendente del settore privato e hai meno di 58 anni e perdi il tuo impiego in conseguenza di licenziamento collettivo, licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento per superamento del periodo di comporto, Intesa Sanpaolo Protezione si impegna:
- ✓ trascorsi almeno 30 giorni consecutivi di disoccupazione, al pagamento della prima rata del piano di ammortamento del finanziamento o della polizza (nei casi previsti) successiva alla perdita di impiego, riproporzionata in base al rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l'importo complessivo del finanziamento, a condizione che alla data di scadenza della rata tu sia ancora disoccupato e non ci siano state mai interruzioni del periodo di disoccupazione
- ✓ al pagamento delle rate successive del piano di ammortamento del finanziamento o della polizza (nei casi previsti), riproporzionate in base al rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l'importo complessivo del finanziamento, a condizione che alle rispettive scadenze tu sia ancora disoccupato e non ci siano state mai interruzioni dello stato di disoccupazione

RICOVERO OSPEDALIERO, se sei un lavoratore dipendente del settore pubblico o un pensionato o non lavoratore oppure se sei un lavoratore dipendente o un lavoratore autonomo con età pari o superiore a 58 anni compiuti e ti ricoveri in istituti di cura appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale o presso altre strutture convenzionate o private, Intesa Sanpaolo Protezione paga:
- ✓ dopo il ricovero con pernottamento di almeno 5 notti consecutive, la rata del piano di ammortamento del finanziamento o della polizza (nei casi previsti) successiva, riproporzionata in base al rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l'importo complessivo del finanziamento, a condizione che alla data di scadenza della rata tu sia ancora ricoverato e non ci siano state mai interruzioni del periodo di ricovero
- ✓ per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di ulteriore ricovero, le rate successive del piano di ammortamento del finanziamento o della polizza (nei casi previsti) riproporzionate in base al rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l'importo complessivo del finanziamento

Per la Perdita di impiego, l'Inabilità Temporanea Totale e il Ricovero Ospedaliero l'importo massimo pagabile **è** di € 3.000 al mese per sinistro. I pagamenti per la Perdita di impiego, l'Inabilità Temporanea Totale e il Ricovero Ospedaliero non possono essere più di 15 per ciascun sinistro con il limite massimo complessivo di 36 per tutte le coperture.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	**DECESSO DA INFORTUNIO O MALATTIA** Intesa Sanpaolo Assicurazioni non paga alcun indennizzo se il decesso è causato da: ×uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio); ×pratica di immersioni subacquee con sistemi di respirazione, sport aerei in genere, speleologia, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sport estremi in genere; ×uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove; ×abuso di alcol, abuso di psicofarmaci; ×uso non a scopo terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci; ×uso a scopo terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci collegabili a stati di dipendenza del Cliente; ×guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione secondo le disposizioni in vigore; ×malattia infettiva in fase di

Rischi esclusi	epidemia, in relazione alla quale le autorità nazionali competenti hanno dichiarato lo stato di emergenza (o una dichiarazione equivalente) fino a quando l'autorità competente non revochi lo stato di emergenza; ×incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia come membro dell'equipaggio **INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE, INABILITA'TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA E RICOVERO OSPEDALIERO** Intesa Sanpaolo Protezione non paga alcun indennizzo se l'invalidità, l'inabilità e il ricovero ospedaliero sono causati da: ×pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con sistemi di respirazione, paracadutismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman; ×abuso di alcol, abuso di psicofarmaci; ×uso non a scopo terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci; ×uso a scopo terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci collegabili a stati di dipendenza del Cliente; ×guida in stato di ebbrezza o manifesta ubriachezza secondo i parametri tempo per tempo vigenti o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; ×partecipazione in competizioni agonistiche e nelle relative prove di veicoli o natanti, sia alla guida che come passeggero; ×partecipazione a competizioni agonistiche ippiche, calcistiche, ciclistiche e alle relative prove; ×infortuni o malattie provocate da atti volontari di autolesionismo del Cliente quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da se stesso procurato; ×interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dalCliente per motivi psicologici o personali; ×incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o come membro dell'equipaggio. **MALATTIE GRAVI** Intesa Sanpaolo Protezione non paga alcun indennizzo se la malattia grave è causata da: ×rifiuto di seguire le cure mediche; ×malattie neurologiche (Alzheimer e demenze, Morbo di Parkinson ed Epilessia) e mentali; ×incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; ×uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; ×abuso di alcol, abuso di psicofarmaci; ×uso non a scopo terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci; ×uso a scopo terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci collegabili a stati di dipendenza del Cliente; ×diagnosi effettuate da medici o paramedici non abilitati all'esercizio dell'attività professionale; ×sci alpinismo, snowboard acrobatico o estremo; ×gare di automobilismo, gare di motociclismo, motonautica e relative prove; ×paracadutismo, speleologia; ×sport estremi (ad es. base jumping, canyoning, torrentismo, hydrospeed, downhill, kitesurf, bungee jumping/repelling, canoa/rafting); ×volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio; ×equitazione; ×pugilato. L'indennizzo non è pagato in caso di diagnosi rilasciata al Cliente (in vita) da una struttura medica al di fuori di una nazione dell'Unione Europea (diversa da Svizzera, Norvegia, Islanda, Regno Unito), non confermata da parte di una Struttura Sanitaria con sede in Italia. Specificatamente per le seguenti malattie, sono esclusi: ×Infarto miocardico: le sindromi coronariche acute ossia tutte le diminuzioni temporanee del flusso sanguigno attraverso le arterie che non determinino necrosi del tessuto cardiaco; ×Ictus cerebrale: gli attacchi ischemici transitori (TIA) e i danni traumatici al tessuto cerebrale o ai vasi sanguigni; ×Insufficienza epatica cronica terminale: l'insufficienza epatica cronica terminale secondaria causata da abuso di alcolici e sostanze stupefacenti; ×Trapianto d'organo: i trapianti di qualsiasi altro organo non precedentemente indicato al punto 5 dell'art. 12.3, parti di organo o di tessuti o cellule. **PERDITA D'IMPIEGO** I pagamenti per la perdita di impiego non vengono corrisposti se: ×aveva già ricevuto la comunicazione di licenziamento e si trovava in periodo di preavviso; ×aveva già ricevuto comunicazione scritta che preannunciava la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 7, legge n. 604/1966 o era comunque già a conoscenza che il suo rapporto di lavoro sarebbe stato risolto in forza di specifiche previsioni contenute in contratti o accordi collettivi di qualsiasi natura. Non verrà pagato alcun indennizzo al Cliente se la perdita di impiego è conseguenza di: ×licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari); ×licenziamento per raggiungimento dell'età pensionabile o di licenziamento intimato a lavoratori che possono fruire dei trattamenti di cui all'art. 3, comma 11, lett. b) o art. 4, comma 1, legge n. 92/2012 o di altri trattamenti comunque previsti da contratti e/o accordi collettivi in favore dei lavoratori prossimi al pensionamento; ×risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ad eccezione dell'ipotesi in cui tale risoluzione avvenga nell'ambito della procedura di cui all'art. 7, legge n. 604/1966; ×scadenza del termine apposto al contratto di lavoro; ×licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; ×dimissioni diverse da quelle previste per giusta causa.

Ci sono limiti di copertura?

Se il Cliente non si è sottoposto a visita medica, la copertura per la garanzia:
Inabilità Temporanea Totale ! non è operante in caso sia conseguenza diretta di malattie diagnosticate nei primi 30 giorni da quando iniziano le coperture
Ricovero Ospedaliero ! non è operante se il ricovero è conseguenza diretta di malattie diagnosticate nei primi 30 giorni da quando inizia la copertura
Perdita di Impiego ! non è operante se la lettera di licenziamento o un'equivalente comunicazione ha una data antecedente o uguale al sessantesimo giorno da quando inizia la copertura.
La copertura Inabilità Temporanea Totale non opera ! se non sono passati almeno 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo precedente senza ulteriori sinistri; ! se non è stato lavoratore autonomo in modo continuativo nei sei mesi precedenti la data dell'infortunio o della malattia che ha causato l'Inabilità Temporanea Totale ! in caso di scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala UIAA ! in caso di guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione/patente.
Il Cliente non riceve l'indennizzo per la garanzia Perdita d'Impiego se ! non è stato dipendente del settore privato in modo continuativo per i sei mesi precedenti la data in cui si è verificato il primo sinistro indennizzabile di perdita di impiego ! non è tornato ad essere dipendente del settore privato (superando il periodo di prova) nei sei mesi consecutivi successivi all'ultimo indennizzo per perdita di impiego ! era assoggettato alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria od Ordinaria e la perdita d'impiego si verifica entro 12 mesi dalla decorrenza della polizza ! è stato licenziato per superamento del periodo di comporto conseguente a una o più patologie tra quelle indicate nel Questionario sanitario e delle professioni non assicurabili, già diagnosticate alla decorrenza della polizza.
Il Cliente non riceve l'indennizzo per la garanzia Ricovero Ospedaliero ! in caso di scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala UIAA ! in caso di guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione/patente ! se il ricovero non dura almeno 5 notti
! se sono passati meno di 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo precedente per Ricovero Ospedaliero senza ulteriori ricoveri.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche - di età compresa tra 18 e 69 anni compiuti, residenti in Italia, in stato di buona salute e che non svolgono lavori rischiosi - che intendono tutelare il prestito personale richiesto a isybank da eventi attinenti la propria vita, salute o condizione lavorativa che ne possano compromettere il rimborso. La polizza è facoltativa e non vincolante per ottenere il prestito o per ottenerlo a condizioni agevolate.

Quali costi devo sostenere?

Per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicurazioni
COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
I costi a carico del Richiedente espressi in percentuale del premio versato sono pari al 40%.

I costi gravanti sul premio sono i medesimi per tutte le persone assicurabili e non sono applicati in funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo o del frazionamento.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

La quota parte delle spese di acquisizione e amministrazione percepite in media dall'intermediario è pari al 62,5%.
La provvigione percepita dall'intermediario, già compresa nel premio versato, è pari al 25%.

ALTRI COSTI DELLA POLIZZA

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, estinzione anticipata della polizza conseguente all'estinzione o al trasferimento del contratto di finanziamento, sinistro nei quali la Compagnia accerti che il Cliente non aveva le condizioni di assicurabilità, la Compagnia applica un costo fisso per spese amministrative di importo pari a € 10.

Per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Protezione

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Sul premio versato al netto delle imposte viene applicato, a titolo di spese di acquisizione e amministrazione, un costo pari al 32,6 %.
I costi gravanti sul premio sono i medesimi per tutte le persone assicurabili e non sono applicati in funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo o del frazionamento.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

La quota parte delle spese di acquisizione e amministrazione percepite in media dall'intermediario è pari a 76,7%
La provvigione percepita dall'intermediario, già compresa nel premio imponibile, è pari al 25%.

ALTRI COSTI DELLA POLIZZA

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, estinzione anticipata della polizza conseguente all'estinzione o al trasferimento del contratto di finanziamento, sinistro nei quali la Compagnia accerti che il Cliente non aveva le condizioni di assicurabilità, la Compagnia applica un costo fisso per spese amministrative di importo pari a € 10.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri per le sole coperture prestate da **Intesa Sanpaolo Protezione** compilando on line il modulo https://www.intesasanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo), oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio, Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15, Email: reclami@intesasanpaoloprotezione.com, PEC: reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com. Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale per la sola copertura prestata da **Intesa Sanpaolo Assicurazioni**: per iscritto a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Gestione Reclami e Qualità del servizio, Via Melchiorre Gioia, 22 – 20124 Milano Email: ufficioreclami@intesasanpaoloassicurazioni.com PEC: ufficioreclami@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com (https://www.intesasanpaoloassicurazioni.com/assistenza-e-contatti/come-fare-per/inviare-reclamo) Le Compagnie, ciascuna per la propria competenza, devono fornire riscontro al reclamo entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è **possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali**

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'arbitro assicurativo, in alternativa al tentativo di mediazione, costituisce la condizione per poter procedere con causa civile.
Mediazione	Con l'assistenza necessaria di un avvocato, l'Assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione, in alternativa al ricorso dell'Arbitro Assicurativo, costituisce la condizione per poter procedere con causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze del decesso, dell'infortunio, o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente gli aventi diritto hanno la facoltà di rivolgersi a Intesa Sanpaolo Protezione per demandare la decisione della controversia a un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto dalle parti con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza di chi è assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità totale permanente a epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le richieste di mediazione o di arbitrato possono essere inviate: • nel caso di controversie sulla natura o sulle conseguenze della morte a: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Ufficio Legale e Societario, Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 – Milano oppure all'indirizzo intesasanpaoloassicurazioni@legalmail.com oppure al numero di fax 02.30.51.8173 • nel caso di controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Gestione Sinistri Complessi, Via Melchiorre Gioia, 22 – 20124 – Milano, oppure all'indirizzo e-mail: comunicazioni@pec.intesansanpaoloprotezione.com oppure al numero di fax +39 011.093.10.62. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi delle prestazioni Decesso da infortunio o da malattia e Invalidità totale permanente sono detraibili nella misura e con le modalità previste dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Le somme erogate da Intesa Sanpaolo Assicurazioni in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.intesasanpaoloprotezione.com/it/oblio-oncologico.html
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, POTRAI CONSULTARE E GESTIRE IL TUO PROFILO PERSONALE LE TUE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, LO STATO DEI PAGAMENTI DEI PREMI E LE EVENTUALI SCADENZE, LE COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE INERENTI ALLE TUE POLIZZE E INVIARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO E SEGUIRNE LO STATO DI AVANZAMENTO.